

ORDINANZA SINDACALE N. 4 DEL 22/01/2021

Oggetto: MISURE TEMPORANEE IN VIGORE FINO AL 31 MARZO 2021 PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA E IL CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LOCALE.

IL SINDACO

Premesso che al fine di garantire la tutela e la protezione della salute dei cittadini e dell'ambiente, Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, le Città Capoluogo di Provincia e i Comuni Lombardi sono da tempo impegnati in azioni per il miglioramento della qualità dell'aria attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera;

Considerato che sono emerse, da parte degli Enti Locali coinvolti da fenomeni di accumulo e di aumento delle emissioni inquinanti, esigenze di interventi ulteriori, aventi carattere locale e temporaneo, rispetto alle misure strutturali già in essere, ed è quindi stato chiesto a Regione Lombardia di svolgere un ruolo di regia e coordinamento nell'attuazione di tali misure temporanee locali, al fine di garantire l'omogeneità degli interventi;

Premesso che il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Ambiente, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), sottoscritto a dicembre 2015, in cui sono stati definiti ulteriori impegni a tutela della qualità dell'aria, prevede, in particolare, che le parti favoriscano e promuovano l'attuazione di "misure d'urgenza omogenee e temporanee";

Visto che per il raggiungimento delle sopracitate finalità di contenimento dell'inquinamento dell'aria si è ritenuto opportuno concertare e condividere con il sistema delle autonomie locali le iniziative e le modalità attuative utili ad una migliore omogeneizzazione dei provvedimenti, mediante la sottoscrizione di un "*Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano*", sottoscritto in data 09.06.2017 dal MATTM e Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna;

Considerato che ai fini della costruzione di una procedura di attivazione di ulteriori misure locali e temporanee si individua il PM₁₀ quale inquinante da monitorare, in quanto presenta le maggiori criticità per il rispetto dei valori limite stabiliti dalle norme;

Rilevato che il Nuovo Accordo di Programma prevede che i dati, monitorati e validati da ARPA Lombardia, siano messi a disposizione quotidianamente da Regione Lombardia attraverso un applicativo pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia. L'applicativo riporta la media per provincia dei dati di PM₁₀, rilevati quotidianamente dalle stazioni del programma di valutazione posizionate negli Agglomerati e nelle zone A e B, il numero di giorni di superamento del limite

giornaliero, la mappa dei Comuni aderenti, lo stato di attivazione delle misure temporanee ed il rientro nei limiti;

Dato atto che Regione Lombardia con delibera di Giunta Regionale n. X/6675 del 07.06.2017 ha approvato lo schema del suddetto "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto poi in data 09.06.2017 dal MATTM e Regione Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna, riportante le misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale;

Preso atto che con dGR 7095 del 18 settembre 2017, in attuazione di quanto previsto dall'Accordo di Bacino Padano, è stato approvato un nuovo sistema di riferimento per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti comune a tutte le Regioni che lo hanno sottoscritto;

Dato atto che la dGR ha stabilito che tali procedure si applicano nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti appartenenti alla zona di Fascia 1 e 2 nel semestre invernale dal 1 ottobre al 31 marzo dell'anno successivo e si articolano su due livelli al verificarsi del superamento continuativo del limite giornaliero per il PM₁₀ (50 µg/m³) registrato dalle stazioni di riferimento ARPA per più di 4 giorni (1° livello) o per più di 10 giorni (2° livello);

Preso atto, altresì, che la dGR stabilisce quanto segue:

- la verifica per l'attivazione viene effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee vengono attivate entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì);
- le misure temporanee omogenee a carattere locale possono essere adottate anche da altri Comuni a titolo di adesione volontaria;
- in tutti i casi le misure si attuano previa emanazione di ordinanza sindacale annuale, da parte dei Comuni interessati, attuativa del provvedimento regionale;

Richiamata la dGR XI/2055 del 31.07.2019 "Misure per il miglioramento della qualità dell'aria: nuove disposizioni inerenti alle limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti, compendio delle disposizioni amministrative vigenti in tema di limitazioni della circolazione e dell'utilizzo dei veicoli più inquinanti e avvio dei servizi previsti dal Progetto Move-In";

Richiamata la dGR XI/3606 del 28.09.2020 "Misure per il miglioramento della qualità dell'aria: nuove disposizioni inerenti alle limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti in relazione anche all'emergenza sanitaria da COVID-19", che integra le misure permanenti per la limitazione della circolazione dei veicoli a far data dall'11 gennaio 2021, con le seguenti disposizioni:

AUTOVEICOLI: nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle 7.30 alle 19.30, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, non possono circolare:

- gli autoveicoli **Euro 0 e 1 benzina ed Euro 0, 1, 2 diesel**, nei Comuni di Fascia 1 e 2 della Lombardia, come definite dalla dGR 2578/14;
- gli autoveicoli **Euro 3 diesel** nelle aree urbane dei Comuni di Fascia 1 e di Fascia 2;

MOTOCICLI E CICLOMOTORI A DUE TEMPI:

- per motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 0 vige il divieto di circolazione permanente su tutto il territorio regionale (in tutte le giornate della settimana, 24 ore su 24);
- per motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 1, è previsto il fermo della circolazione nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle 7.30 alle 19.30, dal 1° ottobre fino al 31 marzo di ogni anno, nei Comuni di Fascia 1;

Richiamata l'ordinanza del Presidente di Regione Lombardia n. 675 del 08.01.2021 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della L. 833/78 in materia di igiene e sanità pubblica", che sospende la misura permanente della limitazione alla circolazione dei veicoli Euro 4 diesel, nel semestre invernale, nelle aree urbane dei Comuni in Fascia 1 e nei cinque Comuni con più di 30.000 abitanti appartenenti alla Fascia 2, previste a partire dall'11 gennaio 2021 dalla dGR XI/3606 del 28.09.2020, fino al permanere dello stato di emergenza sanitaria nazionale per COVID-19;

Richiamate, altresì, le esclusioni e le deroghe dalle misure strutturali permanenti relative alla circolazione veicolare, così come individuate dall'Allegato 1 alla dGR XI/3606 del 28.09.2020, ed in particolare l'attivazione a partire dal 1° ottobre 2019 del Progetto MoVe-In (MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti) secondo le modalità previste nell'Allegato 2 della dGR XI/2055 del 31.07.2019, così come modificate dall'Allegato 2 e dall'Allegato 3 alla dGR XI/3606 del 28.09.2020;

Richiamato l'Allegato 4 alla dGR XI/3606 del 28.09.2020, che ricorda, altresì, che le misure temporanee omogenee a carattere locale si attuano previa emanazione di ordinanza sindacale annuale, attuativa della dGR XI/3606 del 28.09.2020, da parte dei Comuni interessati;

Dato atto che il Comune di Rho appartiene alla Fascia 1 del territorio regionale, ai sensi della dGR n. X/2578 del 31.10.2014 e s.m.i.;

Visti gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada";

Vista la Legge Regionale 11 dicembre 2006, n. 24 recante "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";

Vista L.R. n. 24 del 11.12.2006 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";

Visto il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

Vista la dGR n. X/2578 del 31.10.2014 e s.m.i.;

Vista la dGR n. X/6675 del 07.06.2017;

Vista la dGR n. X/7095 del 18.09.2017;

Vista la dGR n. XI/449 del 02.08.2018 e s.m.i.;

Vista la dGR n. XI/712 del 30.10.2018;

Vista la dGR n. XI/2055 del 31.07.2019;

Vista la dCR n. XI/1022 del 21.04.2020;

Vista la dGR n. XI/3606 del 28.09.2020;

Visto l'art. 50 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

DISPONE

la revoca della precedente ordinanza sindacale n. 2 del 13.01.2021, sostituita integralmente dalla presente, in seguito alla revoca della DGR 3823 del 09.11.2020;

ORDINA

che con decorrenza **dalla data odierna sino al 31 marzo 2021**, ai sensi dell'All. 4 alla dGR XI/3606 del 28.09.2020:

1. al verificarsi del superamento del limite giornaliero di PM₁₀ di 50 µg/m³ per 4 giorni consecutivi, sulla base della verifica effettuata da ARPA Lombardia nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti, entreranno in vigore le seguenti misure temporanee di 1°livello - da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì) e in vigore fino al giorno di controllo successivo:

in aggiunta alle misure strutturali permanenti verranno applicate le seguenti misure temporanee:

- a) **limitazione** all'utilizzo delle **autovetture** di classe emissiva **inferiore o uguale ad Euro 4 diesel** in ambito urbano **dalle 8.30 alle 18.30**. Nella limitazione sono compresi anche i veicoli dotati di dispositivo antiparticolato. Le esclusioni e le deroghe sono quelle previste dall'Allegato 4 alla dGR XI/3606 del 28.09.2020, fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico se più restrittive;
- b) divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal D.M. 186/2017;
- c) divieto assoluto di combustioni all'aperto, per qualsiasi tipologia (residui vegetali, falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
- d) introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
- e) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- f) divieto di spandimento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, dei digestati, dei fertilizzanti e dei fanghi di depurazione in tutto il territorio provinciale interessato dall'attivazione del provvedimento e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare qualsivoglia deroga a tale divieto; sono sempre consentite le seguenti

modalità di distribuzione delle sostanze sopra richiamate: iniezione e interrimento immediato, cioè contestuale alla distribuzione, anche con l'utilizzo in sequenza di più attrezzature contemporaneamente operanti sull'appezzamento; tali disposizioni saranno riportate nel Bollettino Nitrati emesso da Regione Lombardia in collaborazione con ERSAF (<https://www.ersaf.lombardia.it/it/servizi-al-territorio/nitrati/bollettini-nitrati/archivio-bollettino-nitrati>);

- g) invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL ed alla massima applicazione della modalità di lavoro agile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche;
- h) potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto dei divieti di limitazione della circolazione veicolare, all'utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, alle combustioni all'aperto ed al divieto di spandimento dei liquami.

2. Al verificarsi del superamento del limite giornaliero di PM₁₀ di 50 µg/m³ per 10 giorni consecutivi, sulla base della verifica effettuata da ARPA Lombardia nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti, entreranno in vigore le seguenti misure temporanee di 2° livello - da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì) e in vigore fino al giorno di controllo successivo:

si applicano tutte le prescrizioni e divieti indicati ai precedenti punti da a) ad h) con le seguenti estensioni temporanee:

- i) estensione delle **limitazioni a tutti i veicoli** (inclusi i veicoli commerciali) di classe emissiva **inferiore o uguale ad Euro 4 diesel** in ambito urbano **nella fascia oraria 8.30 - 18.30**. Nelle limitazioni sono compresi anche i veicoli dotati di dispositivo antiparticolato. Le esclusioni e le deroghe previste sono le medesime indicate nel precedente punto 1. lettera a);
- j) divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 5 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal D.M. 186/2017;

Le misure temporanee omogenee di cui ai punti **a) e i)** si applicano ai Comuni (nelle rispettive aree urbane) con **popolazione superiore a 30.000 abitanti appartenenti alle Fasce 1 e 2**, come definite dalla dGR n. 2578/14, e nei Comuni aderenti.

Le misure temporanee omogenee di cui ai punti **b), c), d), e), f), g), h) e j)** si applicano a tutti i Comuni del territorio provinciale interessato dall'attivazione delle misure.

3. Se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì l'analisi dei dati delle stazioni di riferimento ARPA porta ad una variazione in aumento del livello esistente, ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo.

AVVERTE CHE

- l'inosservanza delle misure di cui ai precedenti punti a) e i) sarà punita ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 7, comma 13 bis, del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. con una sanzione pecuniaria amministrativa da € 164,00 ad € 663,00, fatti salvi gli aggiornamenti previsti dall'art. 195, comma 3, del medesimo D.Lgs. 285/92 e la sospensione della patente di guida da 15 a 30 gg. in caso di reiterazione della violazione nel biennio;
- l'inosservanza dei restanti divieti e prescrizioni di cui alle lettere b), c), d), e), f), e j) sarà punita, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con una sanzione pecuniaria amministrativa fino ad un massimo di € 500,00, con applicazione dell'art. 16 della Legge 689/1981;
- i veicoli derogati e comunque non soggetti ai divieti della presente ordinanza sono tenuti al rispetto delle discipline viabilistiche vigenti sul territorio del Comune di Rho, la cui violazione sarà sanzionata ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada).

INFORMA CHE

il rientro da un livello di criticità, qualunque esso sia, **avviene se**, sulla base della verifica effettuata quotidianamente sui dati delle stazioni di riferimento di ARPA Lombardia, **si realizza una delle due seguenti condizioni:**

- I. la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria non prevedano per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli all'accumulo degli inquinanti;
- II. si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Al verificarsi di una delle due condizioni di cui sopra, le misure adottate di 1° e/o di 2° livello sono sospese a partire dal giorno successivo a quello di controllo e gli uffici regionali provvederanno a darne adeguata comunicazione sul sito istituzionale regionale.

INFORMA ALTRESI' CHE

con ordinanza del Presidente di Regione Lombardia n. 675 del 08.01.2021 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della L. 833/78 in materia di igiene e sanità pubblica", è stata sospesa la misura permanente della limitazione alla circolazione dei veicoli **Euro 4 diesel**, nel semestre invernale, nelle aree urbane dei Comuni in Fascia 1 e nei Comuni con più di 30.000 abitanti appartenenti alla Fascia 2, previste a partire dall'11 gennaio 2021 dalla dGR XI/3606

del 28.09.2020, fino al permanere dello stato di emergenza sanitaria nazionale per COVID-19.

DISPONE

la trasmissione di copia del presente provvedimento:

- alla Polizia Locale per l'attuazione dei controlli in ordine al rispetto delle prescrizioni previste;
- all'Ufficio Comunicazione comunale per la massima diffusione del presente provvedimento alla cittadinanza;
- a Regione Lombardia - Direzione Generale Ambiente e Clima - anche ai fini dell'inserimento nell'applicativo informatico InfoAria.

La presente ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione anche mediante il sito internet comunale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 gg. ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
PIETRO ROMANO